



EFFICIENZA ENERGETICA

La riduzione del consumo energetico e delle perdite di energia rivestono un'importanza sempre maggiore per l'UE. Nel 2007, i leader dell'UE hanno fissato l'obiettivo di ridurre del 20 % il consumo energetico annuale dell'Unione entro il 2020. Le misure di efficienza energetica sono sempre più riconosciute come un mezzo non soltanto per conseguire un approvvigionamento energetico sostenibile, ridurre le emissioni di gas a effetto serra, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre i costi delle importazioni, ma anche per promuovere la competitività dell'Unione. L'efficienza energetica costituisce pertanto una priorità strategica dell'Unione dell'energia, e l'UE promuove il principio della priorità all'efficienza energetica ("energy efficiency first").

BASE GIURIDICA

Articolo 194 del TFUE.

RISULTATI

A. Quadro generale

Nel 2006 la Commissione ha inaugurato il suo primo «Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità» ([COM\(2006\)0545](#)). Il piano d'azione intendeva mobilitare la società civile, i responsabili politici e gli operatori del mercato e trasformare il mercato interno dell'energia in modo da fornire ai cittadini dell'UE le infrastrutture (compresi gli edifici), i prodotti (compresi gli elettrodomestici e le automobili) e i sistemi energetici con la maggiore efficienza energetica al mondo. Il piano d'azione si proponeva di controllare e ridurre la domanda di energia e di adottare azioni mirate sui versanti del consumo e della fornitura al fine di ridurre del 20 % il consumo annuo di energia primaria entro il 2020 (rispetto alle previsioni del consumo di energia per il 2020). Tuttavia, a fronte di stime secondo cui l'UE avrebbe raggiunto soltanto la metà dell'obiettivo del 20 %, la Commissione ha reagito inserendo le questioni relative all'efficienza energetica tra i principali obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ed elaborando un nuovo piano globale di efficienza energetica (PEE) nel 2011 ([COM\(2011\)0109](#)).

Il quadro attuale in materia di efficienza energetica consiste in una serie di direttive, la cui revisione è prevista o in corso. La direttiva sull'efficienza energetica ([2012/27/UE](#)), entrata in vigore nel dicembre 2012, impone agli Stati membri di definire obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per garantire che l'UE raggiunga il suo obiettivo principale di ridurre il consumo energetico del 20 % entro il 2020. Gli Stati membri sono liberi di adottare requisiti minimi più rigorosi per promuovere il risparmio energetico. La direttiva introduce inoltre una serie di misure vincolanti per aiutare gli Stati membri a raggiungere questo obiettivo e stabilisce norme giuridicamente vincolanti per gli utenti finali e i fornitori di energia. Ulteriori standard di rendimento energetico per i prodotti e gli edifici sono fissati dalla direttiva

sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/CE), dalla direttiva sull'etichettatura energetica (2010/30/UE) e dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia ([2010/31/UE](#)).

Nel 2014 la Commissione ha pubblicato una comunicazione ([COM\(2014\)0520](#)) sull'efficienza energetica, nella quale conclude che saranno necessari sforzi supplementari da parte degli Stati membri, dopo aver dimostrato che l'UE sarà in grado di ridurre il proprio consumo di energia soltanto del 18-19 % circa entro il 2020. Secondo la relazione sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica ([COM\(2015\)0574](#)), pubblicata il 18 novembre 2015, gli Stati membri dovrebbero conseguire un risparmio di energia primaria solo del 17,6 % entro il 2020. Di conseguenza, la tabella di marcia per l'Unione dell'energia del 2015 ([COM\(2015\)0572](#)) ha annunciato la revisione delle direttive sull'efficienza energetica.

Il 30 novembre 2016, con la comunicazione "Energia pulita per tutti gli europei" ([COM\(2016\)0860](#)), la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte al fine di allineare la legislazione dell'UE in materia di energia ai nuovi obiettivi energetici e climatici previsti per il 2030 e di contribuire agli obiettivi dell'Unione dell'energia 2015 ([COM\(2015\)0080](#)). "L'efficienza energetica al primo posto" costituisce uno degli elementi chiave dell'Unione dell'energia per garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili nell'UE. Nella direttiva riveduta la Commissione propone un obiettivo ambizioso del 30 % in materia di efficienza energetica entro il 2030.

B. Cogenerazione

La precedente direttiva sulla cogenerazione (direttiva 2004/8/CE) è stata abrogata con l'entrata in vigore della direttiva sull'efficienza energetica nel dicembre 2012. La direttiva sull'efficienza energetica obbliga gli Stati membri a valutare, e comunicare alla Commissione, il potenziale della cogenerazione ad alto rendimento e dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento urbani sul loro territorio, nonché a effettuare un'analisi costi-benefici basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e la sostenibilità tecnica (con alcune eccezioni). Nel quadro del pacchetto sull'Unione dell'energia, il 16 febbraio 2016 la Commissione ha lanciato una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento ([COM\(2016\)0051](#)). La strategia comprende piani volti a promuovere l'efficienza energetica degli edifici, a migliorare i collegamenti tra le reti elettriche e i sistemi di teleriscaldamento, aumentando così notevolmente l'uso di energia da fonti rinnovabili, e a incoraggiare il riutilizzo del calore e del freddo di scarto generati dall'industria. Le disposizioni legislative di tale strategia sono incluse nel pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei".

C. Rendimento energetico nell'edilizia

La [direttiva 2010/31/UE](#) sul rendimento energetico nell'edilizia contiene diverse disposizioni volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici nuovi ed esistenti. Le disposizioni fondamentali della direttiva comprendono requisiti per quanto riguarda:

- il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
- l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione, stabilendo, ad esempio, che tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici a energia quasi zero entro il 31 dicembre 2020;
- l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica, in particolare di: edifici esistenti, elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti e sistemi tecnici per l'edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;

- la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari, l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici, i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione.

Il 30 novembre 2016, nel quadro del più ampio pacchetto di misure "Energia pulita per tutti gli europei" ([COM\(2016\)0860](#)), la Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico nell'edilizia, che dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi energetici e climatici dell'UE previsti per il 2030. Contestualmente è stata inoltre presentata l'iniziativa "Finanziamento intelligente per edifici intelligenti" ([COM\(2016\)0860, allegato I](#)). Essa analizza come stimolare gli investimenti pubblici e privati in materia di efficienza energetica degli edifici e intende inviare un segnale di fiducia al mercato e incoraggiare gli investitori a impegnarsi a favore dell'efficienza energetica.

D. Efficienza energetica dei prodotti

In relazione all'efficienza energetica dei prodotti, sono state introdotte numerose misure a livello di UE, tra cui misure per:

- l'indicazione, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti, del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia, a norma della direttiva quadro 2010/30/UE. Direttive e regolamenti specifici definiscono i requisiti di vari elettrodomestici. L'etichettatura delle apparecchiature per ufficio e l'etichettatura dei pneumatici sono oggetto di regolamenti a parte;
- le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia disciplinate dalla direttiva 2009/125/CE che procede alla rifusione della direttiva 2005/32/CE, modificata dalla direttiva 2008/28/CE. I regolamenti d'applicazione coprono un'ampia gamma di prodotti, tra cui apparecchi di riscaldamento, aspirapolvere, computer, apparecchi per il condizionamento, lavastoviglie, prodotti per illuminazione, frigoriferi e congelatori, televisori e motori elettrici.

Nel quadro della strategia per un'Unione dell'energia ([COM\(2015\)0080](#)), annunciata nel febbraio 2015, la Commissione ha proposto di rivedere le direttive summenzionate in materia di efficienza energetica per i prodotti. Nel marzo 2017 è stato raggiunto un accordo provvisorio tra il Parlamento e il Consiglio su un regolamento che istituisce un nuovo quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica. Il regolamento fisserà i termini per sostituire le attuali classi A+, A++ e A+++ con la scala A-G.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento ha chiesto ripetutamente obiettivi più ambiziosi in materia di efficienza energetica e norme più rigorose. Nella sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica ([P7_TA\(2010\)0485](#)), il Parlamento europeo ha precisato che deve essere adottato un obiettivo vincolante di efficienza energetica di almeno il 20% entro il 2020.

Nel 2012, il Parlamento ha svolto un ruolo chiave nella negoziazione della direttiva sull'efficienza energetica ([COD/2011/0172](#)) e ha assicurato che i requisiti delle strategie nazionali di ristrutturazione edilizia e gli audit energetici obbligatori nelle grandi imprese fossero mantenuti nel compromesso finale raggiunto con il Consiglio. Il Parlamento è inoltre riuscito a mantenere un emendamento nel quale si chiedono regole relative ai meccanismi di risposta alla domanda che permettono ai consumatori di energia di adeguare il loro consumo energetico alle condizioni di fornitura, riducendo in tal modo le fatture energetiche.

Nel 2013 il Parlamento ha approvato una relazione sull'attuazione e l'impatto delle misure per l'efficienza energetica nel quadro della politica di coesione ([P7_TA\(2013\)0345](#)), nella quale accoglie con favore le nuove opportunità offerte dai fondi strutturali e di investimento europei, specialmente nel settore edilizio. Il Parlamento ha chiesto misure di sensibilizzazione e la diffusione delle informazioni e ha sottolineato la necessità dello sviluppo di capacità e di assistenza tecnica in materia.

Più recentemente, nelle sue risoluzioni su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 ([P7_TA\(2014\)0094](#)), sulla conferenza delle Nazioni Unite (COP 20) sui cambiamenti climatici, Lima (Perù) ([P8_TA\(2014\)0063](#)) e sul tema "Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima" ([P8_TA\(2015\)0359](#)), il Parlamento ha ripetutamente chiesto alla Commissione e agli Stati membri di fissare un obiettivo vincolante del 40 %, affiancato da obiettivi nazionali individuali. Le tre risoluzioni mostrano chiaramente che un obiettivo ambizioso in materia di efficienza energetica permetterebbe di creare occupazione, generare risparmi, aumentare la competitività economica, stimolare l'innovazione, ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia e rafforzare la sicurezza energetica. A seguito dell'adozione, da parte del Consiglio europeo, il 23 ottobre 2014, di un obiettivo del 27 %, il Parlamento, nella sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sui progressi verso un'Unione europea dell'energia ([P8_TA\(2015\)0444](#)), ha criticato la debolezza di questo obiettivo meno ambizioso per il 2030 e ha ribadito la sua richiesta di un obiettivo vincolante del 40 % in materia di efficienza energetica.

Il 23 giugno 2016 il Parlamento ha approvato una risoluzione sulla relazione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica ([P8_TA\(2016\)0293](#)) e ha concluso che la direttiva in vigore, pur offrendo un quadro per ridurre la domanda di energia, è stata scarsamente applicata. Il Parlamento ha invitato gli Stati membri a darvi tempestiva e piena attuazione. Inoltre, sostiene che una politica seria in materia di efficienza energetica consentirebbe all'UE di raggiungere i suoi obiettivi energetici e climatici in linea con l'accordo di Parigi del 2016 concluso in occasione della COP21 e contribuirebbe a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico riducendo la dipendenza dalle fonti energetiche esterne.

Il 13 settembre 2016 il Parlamento ha approvato una risoluzione su una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento ([P8_TA\(2016\)0334](#)), invitando la Commissione a concentrarsi sulle misure di efficienza energetica negli edifici, specialmente presso le famiglie interessate dalla precarietà energetica.

[Dagmara Stoerring / Susanne Horl](#)
06/2017